

Oggetto: Bonus 80 euro in busta paga.

S'informano i Signori Clienti che il 24 aprile è stato pubblicato, sulla Gazzetta n. 66, il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, che stabilisce misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Tra le misure adottate:

- ▶ il **bonus Irpef di 80 euro**, in favore dei lavoratori,
- ▶ la riduzione dell'Irap per imprese e professionisti,
- ▶ la stabilizzazione della possibilità di compensare i debiti tributari con i crediti commerciali verso la pubblica amministrazione per le imprese fornitrici,
- ▶ l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie.

Successivamente, con la Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in riferimento al bonus Irpef di 80 euro.

Proponiamo di seguito e in sintesi le caratteristiche della nuova agevolazione.

A chi spetta il bonus

Prima condizione per poter beneficiare del bonus è **percepire una forma di reddito che lo consente**. In tal senso potenziali beneficiari del credito sono coloro che percepiscono:

1) **redditi di lavoro dipendente**;

2) **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** appartenenti alle seguenti categorie:

- compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori, per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- le somme, da chiunque corrisposte, a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è un lavoratore dipendente dell'erogatore; Si evidenzia che in questa categoria rientrano i compensi, rimborsi spese o indennità erogate a stagisti e tirocinanti;
- le somme e i valori in genere corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi tipici (quali: amministratori, componenti commissioni ecc.) o a collaboratori a progetto;
- remunerazioni corrisposte a sacerdoti e ministri di culto;
- le prestazioni pensionistiche di cui al D. Lgs. 21.4.1993, n. 1247;
- i compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Una volta verificata la prima condizione occorre verificare anche la **seconda condizione**, ossia considerare che il credito **spetta solo se** il contribuente è titolare di un **reddito complessivo, per l'anno d'imposta 2014, non superiore a 26.000 euro**. Si osservi che il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Infine deve verificarsi la **terza condizione**: **l'imposta** calcolata sui redditi sopra elencati **deve essere superiore alle detrazioni** di cui al comma 1, dell'art. 13, D.P.R. n. 917/1986;



La misura del beneficio

L'importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Il parametro di riferimento è rappresentato, quindi, dal **reddito complessivo**.

Reddito di riferimento	Calcolo	Credito spettante
fino a 8.145*	-	Nessun credito
oltre 8.145 e fino a euro 24.000	80 euro al mese da maggio a dicembre	640 euro
oltre euro 24.000 e fino a euro 26.000	il credito di euro 640 va ridotto in virtù del rapporto tra l'importo di euro 26.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di euro 2.000	$640 \times [(26.000 - \text{reddito complessivo}) / 2.000]$
oltre euro 26.000	-	nessun credito

* limite di reddito per il quale le detrazioni per lavoro coprono l'Irpef lorda.

Una volta determinata la misura, secondo le modalità appena illustrate, essa

- **dovrà essere rapportata al periodo di lavoro nell'anno;**
- **sarà valida per 8 mesi** (da maggio a dicembre 2014);
- potrebbe diventare strutturale dal 2015 se prevista dalla legge di stabilità o da altra disposizione specifica previa copertura finanziaria adeguata.

Riconoscimento del credito

Il credito è **riconosciuto automaticamente in busta paga**, dal sostituto d'imposta.

Esso, per espressa previsione del comma 4 dell'art. 1 del decreto, è riconosciuto *"ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile"*.

Considerata la data di entrata in vigore del decreto, i sostituti d'imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari **a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio**.

Solo nella particolare ipotesi in cui ciò **non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni**, spiega l'Agenzia delle Entrate nella circolare 8/E, **i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno**, ferma restando la ripartizione dell'intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell'anno 2014.

Gli adempimenti del sostituto d'imposta

Oltre al conteggio e al riconoscimento in busta paga, al sostituto competono tutta una serie di adempimenti quali: l'eventuale conguaglio una volta conosciuti i redditi effettivi, la compensazione in F24, l'indicazione in Cud e nel Modello 770.

Quando il credito non spetta ma il sostituto non lo sa

Il sostituto d'imposta ovviamente può agire in base ai dati in sua conoscenza, perciò, i titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d'imposta,

- **sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d'imposta,**

► il quale **potrà recuperare il credito eventualmente erogato:**

- dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione
- comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

A tal fine è stato predisposto un modulo, allegato alla presente comunicazione.

Si evidenzia che, il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d'imposta un credito di cui al comma 1-bis dell'art. 13 del TUIR in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.

I contribuenti senza sostituto d'imposta

Infine segnaliamo, per completezza, che i soggetti le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta (esempio lavoratori domestici), tenuto al riconoscimento del credito in via automatica,

- possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014,
- secondo le modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi, e, conseguentemente:
 - utilizzarlo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241,
 - o richiederlo a rimborso.

**CREDITO IRPEF
DI CUI ART. 13 COMMA 1-BIS DPR 917/86**

Spett.le _____

Il

sottoscritto _____

nato il ___/___/___ a _____ CF _____

Residente in _____ Prov _____

Via _____ - _____

In qualità di: Dipendente c o.co.co / Lavoratore a progetto

altro: _____

RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2014

CHIEDE

DI NON APPLICARE il credito Irpef previsto dall'art. 13, comma 1-bis, del DPR 917/1986

DI CONSIDERARE ulteriori redditi di lavoro dipendente o assimilato di cui all'art. 13, co. 1, del DPR 917/1986 per un importo di euro _____

DI CONSIDERARE altri redditi, diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilato di cui all'art. 13, co. 1, del DPR 917/1986, per un importo di euro _____

Data _____ Firma _____